



Saluzzo, lì 20 maggio 2022

Egr.

CLIENTE

Prot. n. 30/22/FISC

BONUS EDILIZI SOLO CON APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO: NUOVO ULTERIORE ADEMPIMENTO

Come anticipato nei mesi scorsi a commento dell'introduzione di controlli sempre più serrati sui cantieri e bonus fiscali, **per i lavori edili avviati dal 28.05.2022, il riconoscimento dei bonus fiscali** e la cessione del relativo credito, per interventi in edilizia **di importo complessivo superiore a € 70.000**, sono subordinati **all'applicazione dei contratti collettivi del settore edile**, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'art. 51 D. Lgs. 15.06.2015, n. 81.

Dell'applicazione di tali contratti dovrà esserne data indicazione nell'atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse.

Per identificare l'avvio dei lavori si dovrà tenere conto della **comunicazione dell'avvio lavori** e non del titolo edilizio presentato.

La nuova disposizione riguarda i lavori edilizi relativi ai seguenti incentivi fiscali:

- **Superbonus 110%**, a prescindere dalla modalità di fruizione;
- Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di **barriere architettoniche**, a prescindere dalla modalità di fruizione;
- Credito d'imposta per **l'adeguamento degli ambienti di lavoro**;
- **Bonus edilizi ordinari e diversi** dai precedenti, ma **solo** se la loro fruizione avviene mediante esercizio delle **opzioni cessione/sconto** in luogo delle detrazioni fiscali;
- **Bonus facciate**, a prescindere dalla modalità di fruizione;
- **Bonus mobili**;
- **Bonus verde**.

LAVORI EDILI INTERESSATI DI IMPORTO COMPLESSIVO SUPERIORE A € 70.000 IN APPALTO E IN SUBAPPALTO (Rif. Allegato X al D.Lgs 81/2008)

Lavori di **costruzione**, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, **ristrutturazione** o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in **muratura**, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle **linee elettriche** e le parti strutturali degli **impianti elettrici**, le opere stradali, ferroviarie, **idrauliche**, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli **scavi**, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi **prefabbricati** utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

La nuova disposizione **non trova applicazione** nel caso in cui gli interventi agevolati con i bonus edilizi siano diversi dai lavori edili, oppure, pur rientrando in tale definizione, siano di importo **complessivo inferiore a 70.000 euro**.

BOZZA DI CLAUSOLA DI CONTRATTO (DA ADATTARE CASO PER CASO)

L'appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e dichiara di:
.. osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
.. di impegnarsi ad applicare al personale coinvolto nell'esecuzione del presente appalto, condizioni retributive e normative non inferiori a quelle previste dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili alla Categoria e nella località di riferimento.

Anche ai fini prescritti dall'art. 1, c. 43-bis L. 30.12.2021, n. 234 (introdotto dall'art. 28-quater D.L. 27.1.2022 n. 4 convertito dalla L. 28.03.2022, n. 25) l'appaltatore dichiara che i lavori edili sono eseguiti da datore di lavoro che applica i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'art. 51 D. Lgs. 15.06.2015, n. 81. Il CCNL applicato nell'esecuzione del presente appalto è il seguente:

Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, **è riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori**.

ESEMPIO DI INDICAZIONE IN FATTURA

Anche ai fini prescritti dall'art. 1, c. 43-bis L. 234/2021 (introdotto da art. 28-quater D.L. 4/2022 conv. da L. 25/2022) si attesta che il CCNL applicato nell'esecuzione del presente appalto è il seguente
.....

L'**indicazione** dell'applicazione dei **CCNL** del settore edile, riguarda le sole imprese che hanno **lavoratori dipendenti**. Le imprese prive di dipendenti, così come il singolo artigiano privo di dipendenti, quindi, non rientrano nei casi per i quali è richiesta l'indicazione del CCNL applicato anche ove i lavori edili siano di importo superiore a 70.000 euro.

In questi casi, anche se non è richiesto dalla norma, **potrebbe comunque essere opportuno** evidenziare l'inesistenza di dipendenti (e quindi la non applicazione del CCNL del settore edile) sia nell'atto di affidamento dei lavori che nelle fatture: una **frase tipo** potrebbe essere *"L'impresa dichiara di non avere lavoratori dipendenti e, di conseguenza, di non applicare il contratto collettivo del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ex art. 51 del DLgs. 81/2015"*.

Si potrebbe altresì aggiungere in contratto che *"Nel caso in cui, nel prosieguo degli interventi, si ritenga opportuno assumere lavoratori subordinati verrà data immediata comunicazione dell'indicazione del CCNL applicato"*).

Un tema da chiarire, peraltro, è se la norma possa trovare applicazione per le imprese che **non operano** nel settore edilizio. Al riguardo la Commissione nazionale paritetica delle casse edili si è recentemente espressa: le previsioni sopra esposte non si applicano alle imprese che, pur eseguendo prestazioni che possono beneficiare dei bonus edilizi, non applicano il CCNL del settore edile (nel caso esaminato, un'impresa che effettua la fornitura con posa in opera di serramenti e che applica ai propri dipendenti un CCNL diverso da quello edile – ad esempio metalmeccanico – è **esclusa** dai nuovi adempimenti che scatteranno dal 28 maggio 2022).

Gli obblighi prescindono dall'iscrizione alla Cassa Edile/Edilcassa. Tuttavia, se l'impresa legittimamente svolge "attività diversa dall'edilizia, anche laddove sia **affidataria** di lavori che in tutto o in parte consistono in lavori edili che affida però, rispettivamente, totalmente o parzialmente a imprese subappaltatrici edili", rimane ferma l'ottemperanza dei nuovi adempimenti.

Ricordiamo che **a tutt'oggi è in vigore l'obbligo** di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili per i **cantieri avviati a partire dal 1° novembre 2021 di importo complessivo superiore a 70mila euro** (nessun limite minimo di importo in caso di appalti pubblici). L'obbligo interessa **tutte le attività del settore edile, anche senza personale dipendente**. Per maggiori dettagli [clicca qui](#).

